

FAQ 2

Si riportano di seguito alcune specificazioni fornite dall'Ente Committente a seguito di quesiti relativi alla procedura in parola.

Si fa presente che nel Capitolato speciale d'appalto non è prevista un'ipotesi di ri-postalizzazione, che certamente, com'è stato gentilmente sottolineato, è vietato dalla normativa vigente; questa Stazione Appaltante ha previsto l'ipotesi in cui il procedimento risulti gestito da diversi operatori postali, ma nel rispetto di quanto disposto dall'AGCOM con Delibera 77/18/CONS ed in particolare nel punto in cui ritiene che : “[...omissis..] *l'unitarietà del processo di notificazione sia garantita anche se il processo è svolto, in ciascuna delle sue fasi, da una pluralità di operatori, ciascuno titolare di una licenza individuale generale e dotato di personalità giuridica, ma tra loro aggregati in un'organizzazione unitaria che abbia nel soggetto capogruppo il centro di imputazione dei rapporti giuridici e di ogni forma di responsabilità.*”, al fine di scongiurare eventuali aumenti di prezzo per alcune tipologie di atto, causati da una gestione complessa dei procedimenti di postalizzazione. Risulta evidente, invece, come questa Stazione Appaltante intenda affidare il servizio di cui in oggetto ad un unico operatore economico in grado di gestire l'intero processo di postalizzazione.

La Stazione appaltante scrivente ha ritenuto, per motivi di opportunità ed economicità, di non dover ricorrere ad una suddivisione in lotti del servizio, considerato che dallo storico dell'attività postale dell'Ente emerge un numero decisamente irrisorio di procedimenti che richiedano copertura al di fuori di confini provinciali e regionali. Si fa inoltre presente che per la struttura ed il fabbisogno dell'ente risulta opportuno, sia in termini organizzativi che economici, di interfacciarsi con un unico contraente senza sparcellizzare e rendere decisamente complessa la gestione del servizio postale.

Si fa presente, inoltre, che la procedura di cui trattasi è una manifestazione di interesse, volta ad un'indagine esplorativa del mercato, e nell'avviso si dispone che: *“Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti della Stazione appaltante, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito all'indizione della successiva gara informale per l'affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, nonché di procedere con l'invio della lettera di invito alla presentazione dell'offerta anche in presenza di un'unica manifestazione di interesse pervenuta valida.”*; la documentazione approvata, pertanto, non costituisce *lex specialis*, in quanto la procedura non è ancora stata avviata, e non può essere oggetto di diffide.